



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO DI SUPPORTO ALL'AUTOVALUTAZIONE E ALLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA

(Emanato con D.R. n. 1478/2019 del 05.08.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 05.08.2019)

In vigore dal 6 agosto 2019

Art. 1 Finalità

1. L'Università degli Studi di Siena, d'ora in poi "Ateneo", a seguito dell'adozione – con D.R. n. 1649/2018 del 12 ottobre 2018 - del *Sistema* di cui all'Art. 2, con il presente regolamento definisce finalità, modalità e limiti di utilizzo di un proprio sistema informativo di supporto all'autovalutazione (art. 2, comma 1, e dell'art. 4 del D.lgs. del 27 gennaio 2012, n. 19) e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (art. 3 del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232).
2. I modelli di valutazione implementati dal Sistema sono quelli adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca e, in particolare:
 - a. Modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca (FFABR) (comma 295 della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016. Avviso Pubblico di cui alla G.U. n. 297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57)¹ e successive evoluzioni;
 - b. Modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 232)² e successive evoluzioni, relativamente alle aree bibliometriche;
 - c. Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (art. 16 della Legge 240/2010. D.P.R. 04 aprile 2016 n. 95. Decreto Ministeriale D.M. 7 giugno 2016, n.120)³, e successive evoluzioni.
3. Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 2 Sistema Informativo

1. Per gli scopi di cui all'Art. 1, l'Ateneo adotta come sistema informativo il Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dall'Università degli Studi della Basilicata, di seguito "Sistema" e disponibile all'indirizzo <https://www.supportocrui.it>

Art. 3 Tornate di Valutazione e Indicatori

1. Utilizzando il Sistema, l'Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione.

¹ <http://www.anvur.it/attivita/ffabr/>

² <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

³ <http://www.anvur.it/attivita/asn/>

2. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura, una data di chiusura e durano di norma 4 settimane. Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel Sistema di cui all'Art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.

3. Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'Art. 1, comma 2, il Sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell'Ateneo, come dettagliato agli Artt. 8 e 9.

4. Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel Sistema.

5. I dati di cui all'Art. 7 e gli indicatori di cui agli Artt. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell'Art. 1 o per l'assolvimento di analoghi adempimenti richiesti all'Ateneo dalla normativa vigente.

Art. 4 Procedure di valutazione

1. Nell'ambito di una tornata di valutazione l'Ateneo attiva una o più procedure di valutazione che possono essere di due tipi:

- a. **Procedure di autovalutazione**, ossia procedure basate sui modelli di cui all'Art. 1 e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 4 del D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012.
- b. **Procedure di Supporto alla valutazione esterna**, ossia procedure basate sui modelli di cui all'Art.1 e orientate allo svolgimento di attività richieste all'Ateneo nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad es: la selezione da parte dell'Ateneo dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR).

Art. 5 Soggetti valutati

1. Il Sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato e indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

Art. 6 Autovalutatori e Referenti

1. L'Ateneo (tramite il Delegato del Rettore alla Ricerca e il Dirigente alla Ricerca) individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati "autovalutatori".

2. Tra gli autovalutatori di cui al comma 1, l'Ateneo (tramite il Delegato del Rettore alla Ricerca e il Dirigente alla Ricerca) individua due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione e un referente per la *governance* dei processi di valutazione.

Art. 7 Dati Trattati dal Sistema

1. Il Titolare del trattamento dati è l'Ateneo, rappresentato dal Rettore pro-tempore. Il Titolare nomina responsabile del trattamento l'Università degli Studi della Basilicata.

2. I dati trattati dal Sistema sono i seguenti:

- a. Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati. Questi dati vengono forniti dall'Ateneo al responsabile del trattamento all'inizio di ogni procedura di valutazione.

- b. Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile.
- c. Codice fiscale degli interessati: dato fornito dall'Ateneo al responsabile; il Sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un *hash* crittografico su base SHA-2.
- d. Metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale dell'Ateneo di appartenenza, acquisiti attraverso le API fornite da IRIS utilizzando credenziali fornite dall'Ateneo al responsabile;
- e. Codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Ateneo; dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile;
- f. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS (<http://app.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Ateneo al responsabile.
- g. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato.

Art. 8 Indicatori dei soggetti valutati

1. Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'Art. 1, per ogni procedura di valutazione, il Sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei soggetti valutati.
2. Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal Sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi.

Art. 9 Indicatori aggregati

1. Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'Art. 1, il Sistema genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Ateneo e in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati dall'Ateneo.
2. Gli indicatori aggregati sono calcolati in modo da impedire di risalire a indicatori relativi ai singoli.

Art. 10 Visibilità degli indicatori dei soggetti valutati

1. Per impostazione predefinita, solamente l'interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.
2. Nell'ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell'Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente acconsentire a rendere visibili, agli autovalutatori individuati dall'Ateneo, gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Ateneo. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare indietro all'impostazione predefinita.

Art. 11 Rettifica dei dati

1. Gli interessati, nel rispetto dei vincoli di cui all'Art. 3, possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, come segue:
 - a. Gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo.
 - b. Ciascun interessato può inoltre rettificare e integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo IRIS. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio IRIS.

2. Resta valida la possibilità per ciascun interessato di richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema recepisce le correzioni apportate all'interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.

Art. 12 Diritti degli Interessati

1. L'Ateneo fornisce a tutti gli interessati l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679.
2. Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per l'esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro-tempore dell'Ateneo o di un suo delegato.

Art. 13 Periodo di Conservazione

1. All'interno del Sistema, il periodo di conservazione dei dati personali di cui all'Art. 7 è limitato:
 - alla durata massima di 5 anni, per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alle lettere a. e b. dell'Art. 1;
 - alla durata massima di 1 anno, per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera c. dell'Art. 1.